



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

DISCIPLINARE

SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

E UTENTI DEBOLI

Approvato con Delibera di G.C. n. 267 del 19.08.2010

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio trasporto disabili" a carattere istituzionale e di interesse pubblico. Il servizio, svolto con l'utilizzo di autoveicoli, consente la mobilità ai cittadini disabili con ridotta o impedita capacità motoria o comunque impossibilitati all'utilizzo del mezzo proprio.
- 2) Il presente regolamento non disciplina il trasporto sanitario, in quanto di competenza del servizio sanitario regionale.

Art. 2 **Principi**

- 1) Il Comune di Vasto assicura ai cittadini residenti ed alle loro famiglie interventi volti a restituire ad ogni soggetto la piena dignità, e la capacità di condurre una vita autonoma e normale. Vengono promossi l'autodeterminazione, l'inserimento sociale e le pari opportunità della persona e del nucleo familiare, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38, della Costituzione, visto quanto contenuto nella L. 104/1992 " *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 c.1, c.2, c.3, c. 4, 14, 16 e 22 della L. 328/2000 " *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".
Nell'ambito delle risorse disponibili, il criterio di accesso alle prestazioni e agli interventi oggetto del presente regolamento, è il "bisogno reale". La personalizzazione degli interventi si basa sulla diversità dei bisogni reali.

Art. 3 **Finalità**

- 1) Il servizio trasporto dei diversamente abili rientra tra gli interventi socio – assistenziali realizzati a sostegno dei disabili che vivono a domicilio per consentire la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana superando le barriere di movimento e di accesso. Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale.
- 2) Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende:
 - il trasporto scuola, per il raggiungimento di scuole di ogni ordine e grado, sedi formative;
 - trasporto centri diurno per diversamente abili, gestito direttamente dal Comune di Vasto
 - trasporto strutture riabilitative pubbliche e private per terapie di lunga durata, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.
- 3) Il trasporto occasionale, si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende:
 - il trasporto per cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione;
 - eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dall'amministrazione.

Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o presso il domicilio dell'utente.

Art. 4
Area territoriale

- 1) Il servizio prevede il trasporto dell'utenza nell'ambito esclusivamente del territorio comunale.

Art. 5
Destinatari e requisiti di accesso

- 1) Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Vasto, secondo quanto disposto dal presente regolamento, i seguenti destinatari anziani, diversamente abili e minori in situazione di bisogno e privi di idonea rete familiare, che non possono utilizzare i mezzi pubblici:
- Cittadini italiani e di Stati appartenenti all' U.E., residenti nel territorio del Comune di Vasto;
 - Cittadini stranieri, residenti nel territorio del Comune di Vasto con cittadinanza diversa da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e, comunque, coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali.

In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita.

Sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sanitarie e soci assistenziali, in quanto di competenza delle medesime strutture, ed i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico locale o regionale.

Art. 6
Modalità di accesso al servizio

- 1) Gli interessati entro una data stabilita dal Servizio interessato del comune, dovranno presentare l'apposito modulo di domanda di ammissione allegando alla stessa la seguente documentazione:
- 2) In allegato alla domanda dovrà essere consegnata la seguente documentazione:
- a. autodichiarazione circa l'impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto, ovvero, nel caso contrario, un'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione della Istituzione dei servizi social, che comprovi la necessità dell'intervento;
 - b. l'autorizzazione all'utilizzo della L. 104/1992 e le modalità di impiego, da parte dei familiari o di altri conviventi del richiedente.
 - c. la certificazione di invalidità o qualunque altra certificazione medica comprovante lo stato di bisogno, la diagnosi funzionale e la struttura che ha in carico il richiedente e/o la certificazione medico-specialistica attestante le cure mediche relative ai programmi ed attività riabilitative;
 - d. Ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza del Servizio interessato del comune, il quale valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto delle persone, le condizioni di ammissibilità, nonché può eventualmente richiedere l'esibizione di altri documenti o certificati comprovanti lo stato di disabilità e/o di necessità del richiedente.

Art. 7
Erogazione del servizio

L'Amministrazione comunale garantisce il trasporto nei seguenti giorni e secondo gli orari di seguito riportati:

- dalle ore 7,30 (orario di partenza del primo trasporto) alle ore 17,30 (orario di chiusura dell'ultimo servizio) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle 7,30 (orario di partenza del primo trasporto) alle 14,00 (orario di chiusura dell'ultimo servizio) nei giorni feriali di sabato;

Art. 8
Costo sociale

L'utente che usufruisce del trasporto presso strutture riabilitative pubbliche e private per terapie riabilitative di lunga durata è esente dal pagamento del costo del servizio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 9
Gestione

- 1) Il servizio trasporto diversamente abili viene organizzato direttamente dal Comune di Vasto e realizzato da terzi affidatari del servizio con requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi.
- 2) Al Comune di Vasto, sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Art. 10
Condizioni di sicurezza – Assicurazione

- 1) Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale o da altro luogo al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e per l'operatore. E' assicurata, peraltro, la presenza di accompagnatori, messi a disposizione del Comune di Vasto.
- 2) I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente ed i terzi trasportati sono assicurati alle condizioni di assicurazione e di massimale adeguati.

Art. 11
Domanda di ammissione

- 1) La domanda deve essere presentata dall'interessato o suoi familiari al Servizio competente del Comune, compilando apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per l'accesso al servizio.
- 2) La domanda ha validità annuale.

Art. 12
Modalità di ammissione

- 1) Il servizio competente verifica il possesso dei requisiti di accesso e dispone l'ammissione attraverso comunicazione all'interessato ed al soggetto gestore cui è affidata la gestione. Nella stessa comunicazione saranno riportate il numero delle corse autorizzate, il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio.
- 2) L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

Art. 13
Criteria di precedenza

- 1) Possono accedere al servizio le persone disabili che ne facciano richiesta compatibilmente con la disponibilità del servizio e previa valutazione della documentazione allegata alla richiesta comprovante lo stato di bisogno.
- 2) La priorità verrà data rispettando l'ordine di seguito evidenziato:
 - a. diversamente abili che necessitino di raggiungere la scuola di ogni ordine e grado;
 - b. diversamente abili ed invalidi che necessitino di raggiungere strutture riabilitative sia pubbliche che private esistenti sul territorio comunale;
 - c. soggetti disabili per accompagnamento al centro diurno comunale;

Art. 14
Norme di comportamento

- 1) Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal servizio competente al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza, la riservatezza ed i diritti degli utenti.
- 2) Gli utenti ed i loro familiari devono:
 - rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ed al soggetto gestore (?) ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti sopravvenuti a quanto concordato in sede di ammissione al servizio;
 - mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio;
 - indicare, in sede di compilazione della domanda di cui al precedente art. 11:
 - a. il nominativo di uno più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;
 - b. l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo al termine del servizio.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Art. 15
Sospensione del servizio

- 1) Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade,

quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

- 2) In caso di sospensione definitiva del servizio sarà possibile il rimborso di quanto già pagato, mentre nel caso di sospensione temporanea sarà possibile il recupero dei servizi non goduti.

Art. 16 **Controlli**

- 1) Nel caso in cui dall'istruttoria emergano situazioni in contraddizione con quanto dichiarato, l'operatore di riferimento avvia la procedura perché vengano effettuati ulteriori controlli. E' facoltà del servizio provvedere all'immediata sospensione dei servizi erogati qualora i richiedenti non si attengano a quanto contenuto nel presente regolamento.
- 2) Coloro i quali avranno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o a falsi documenti saranno passibili di denuncia penale.

Art. 17 **Dimissioni**

- 1) Il servizio competente può disporre la dimissione dell'utente dal servizio trasporto, nel corso dell'anno di validità, in caso di:
 - perdita dei requisiti di accesso;
 - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
 - reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 14.

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18 **Opposizione**

- 1) Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione relativa al servizio del presente regolamento, può essere presentata opposizione da parte dell'interessato/famiglia nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione (di invio della comunicazione scritta) della dimissione o non ammissione.
- 2) Il Dirigente del servizio interessato, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 19 **Norme di riferimento**

- 1) Il presente regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92, degli articoli 1, 2 c.1, c.2, c.3, c. 4, 14, 16 e 22 della L. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

Art. 20
Trasporto elettorale

- 1) Le norme del presente regolamento non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative, in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale.

Art. 21
Trattamento dei dati personali

- 1) L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 22
Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia e successive modificazioni.

Art. 23
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.